



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COMO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 318/2016

UDIENZA DEL

20/12/2016 ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CHIARO | DOMENICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PIROLA | ANDREA FRANCESCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VITALI | ANGELO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N° 4/2017

PRONUNCIATA IL:
20/12/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/1/2017

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 318/2016
depositato il 30/09/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03320160000818484000 IVA-CRED.IMP.
2009

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]



LA SEGRETARIA DI SEZIONE:

Cinzia Saffini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata in data 16.3.2016 e il ruolo ordinario emesso dall'Agenzia delle entrate e reso esecutivo il 17.12.2015 chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità.

Il ricorrente premetteva, in fatto, di aver ricevuto in data 14.9.2012 la rettifica –ex art. 54 bis decreto iva- della propria dichiarazione iva dell'anno 2009, presentata nel 2010, ove era stata portata in detrazione, mediante compensazione, il credito iva maturato nel 2008.

Nella suddetta comunicazione di irregolarità veniva disconosciuta la detrazione del credito iva del 2008, sul presupposto dell'omessa presentazione da parte della società della dichiarazione iva dello stesso anno 2008.

Il ricorrente, asseriva che, dal momento che l'omessa presentazione della dichiarazione iva non era stata autonomamente accertata e sanzionata, aveva ritenuto che il disconoscimento della detrazione iva per l'anno 2009 derivasse da un errore materiale contenuto nella propria dichiarazione iva 2009.

Pertanto chiedeva e otteneva dall'Agenzia delle entrate un piano di rateizzazione dell'imposta liquidata in venti rate trimestrali dal 10.10.2012 al 31.7.2017-.

L'impresa ricorrente pagava puntualmente le prime nove rate fino al 31.10.2014.

Interrompeva quindi i pagamenti dopo aver verificato che il credito iva 2008 portato in detrazione nella dichiarazione era stato effettivamente maturato come risultava da quanto iscritto nella propria contabilità.

L'interruzione del pagamento, in applicazione dell'allora vigente art. 4 dlvo 462/97, faceva decadere la ricorrente dal beneficio della rateizzazione concessa con conseguente iscrizione a ruolo del debito residuo, interessi e sanzioni.

Infine, posto che effettivamente non era stata presentata la dichiarazione annuale iva del 2008, ma la stessa omissione non era stata oggetto di autonomo accertamento, provvedeva tardivamente alla presentazione della stessa in data 4.11.2015, presentando, in autotutela istanza per il riesame della posizione, su cui poi si formava il silenzio rifiuto.

Seguiva quindi l'esecutività del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

Premesso questo in fatto, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento e tramite essa anche il merito della pretesa tributaria, in quanto la cartella di pagamento costituiva il primo atto impositivo notificatogli, non determinando, a suo dire, la mancata impugnazione dell'avviso in rettifica, la non impugnabilità e la cristallizzazione della pretesa tributaria successivamente da reiterarsi in uno degli atti tipici previsto dall'art. 19 processo tributario.

Ciò posto deduceva la nullità dell'accertamento ex art. 54 bis d.lvo 633/72, per difetto dei presupposti in quanto applicabile solo alla rettifica di irregolarità intrinseche nella dichiarazione stessa non rientrando fra queste l'omissione della dichiarazione iva.

Deduceva altresì la nullità dell'atto presupposto per violazione dell'art. 19 t.u iva, in quanto laddove sono effettivamente sussistenti –come nel caso specifico- i presupposti del credito iva, esso potrebbe essere comunque portato in detrazione entro il termine di decadenza previsto dal suddetto articolo, ancorchè lo stesso credito non fosse stato oggetto di dichiarazione iva nell'anno in cui il medesimo credito era sorto.

L'ufficio si costituiva e eccepiva l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso esulanti da vizi propri della cartella di pagamento.

Motivi della decisione

L'eccezione è fondata.

Infatti la scelta compiuta dal ricorrente di chiedere –con un atto evidentemente formale- il piano di rateizzazione dell'imposta liquidata nel cd avviso bonario, ha comportato inequivocabilmente l'accettazione del medesimo e del debito di imposta ivi accertato.

Infatti gli effetti previsti ex lege come conseguenza dell'accoglimento del piano di rateizzazione ex art. 2 dlvo 546/92 – in particolare la mancata iscrizione a ruolo del debito come accertato e la conseguente mancata emissione della cartella di pagamento che altrimenti

avrebbe dovuto essere emessa entro i tre anni successivi a quello della presentazione della dichiarazione- non possono che presupporre l'accettazione del debito di imposta come accertato che diviene così irrevocabile e non più oggetto di impugnazione.

In altri termini, la richiesta di rateizzazione implica in sé l'accettazione dell'accertamento, posto che sulla base della stessa si origina una diversa fattispecie normativa che prevede una autonoma sequenza di atti, che presuppongono il solo pagamento rateale del debito di imposta come accertato e con effetti ex lege in caso del mancato pagamento delle rate che prevedono automaticamente il pagamento delle rate residue oltre interessi e sanzioni che escludono in radice la possibilità di porre in discussione il debito stesso come accertato.

Il ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutti i motivi sono relativi a vizi dell'atto presupposto non più impugnabile.


Consegue pertanto la condanna alle spese del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive € 500,00.

Così deciso in Como il 20.12.2016

Il Giudice estensore
dott. Andrea Francesco Pirola



Il Presidente
dott. Domenico Chiaro

